Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 6 settembre 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 1948, n. 1133.

Esecutorietà allo scambio di Note del 26 e 27 settembre 1947 fra l'Italia e la Svizzera relativa alla cessione di energia elettrica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'industria e commercio, per il tesoro, per le finanze, per il commercio con l'estero e per i lavori pubblici;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note del 26 e 27 settembre 1947 fra l'Italia e la Svizzera relative alla cessione di energia elettrica.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 27 settembre 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — TREMELLONI — DEL VECCHIO — PELLA — MERZAGORA — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, *foglio n.* 65. — FRASCA

Scambio di Note fra l'Italia e la Svizzera relative alla cessione di energia elettrica

Rome, le 26 septembre 1947

Monsieur le Ministre,

Me référant aux entretiens qui ont eu lieu ces jours entre la Légation de Suisse à Rome et le Ministère italien des Affaires Etrangères, j'ai l'honneur de vous confirmer ce qui suit:

1. Les Gouvernements suisse et italien ont pris connaissance du contrat ci-joint, daté du 30 août 1947, passé entre l'« Elektro-Watt », Entreprises électriques et industrielles S. A. à Zurich agissant au nom et pour le compte d'un consortium suisse, d'une part, et la « Montecatini Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica » à Milan, d'autre part, au sujet de l'achat de 120 millions de Kwh d'energie d'hiver par an, livrable à partir du 1er novembre 1949 pendant 10 ans, contre paiement anticipé de 30 millions de francs suisses.

2. Les deux Gouvernements ont également pris connaissance de l'arrangement ci-joint, des 25 et 27 août 1947, passé entre la « Vizzola Società per Azioni Lombarda per Distribuzione di Energia Elettrica » à Milan et la S. A. « Forze Motrici di Brusio » à Poschiavo, relatif à la possibilité d'une substitution technique, d'une partie des livraisons d'énergie électrique de la « Montecatini », prévue dans l'accord mentionné sous chiffre 1, par la S. A. « Forze Motrici di Brusio » à Poschiavo.

3. Les deux Gouvernements, qui envisagent avec faveur la collaboration industrielle établie entre les deux pays par ces accords privés, déclarent qu'ils prêteront leur aide pour autant que cela les concerne et selon leurs possibilités, en vue de l'execution des accords eux-mêmes.

4. Le Gouvernement suisse se déclare disposé:

a) à autoriser le paiement en or du versement anticipé de 30 millions de francs suisses dû à la « Montecatini » pour la construction de deux usines sur la Resia. Le transfert de cette somme en Italie s'effectuera jusqu'au début du mois de novembre 1949, au plus tard;

b) à autoriser le transfert en francs suisses libres, payables lors de la livraison de l'énergie de 0,3 ct. par kwh d'énergie livrée par la « Montecatini » ou pour son compte et en compensation par des sociétés d'électricité italiennes ou suisses. Ce transfert sera déduit du prix de 3,6 ct. par kwh demandé par la « Montecatini » 3,3 ct. resteront pour payer les intérêts et les amortissements du crédit ce qui correspond à une annuité de fr. s. 3.960.000;

c) à autoriser que toutes les livraisons d'énergie qui s'effectuent pour le compte de la « Montecatini », y compris celles provenant de compensations conformément à l'arrangement Vizzola-Brusio mentionné au chiffre 2 de la présente note, servent, en dehors des accords économiques présents ou futurs conclus entre la Suisse et l'Italie, au règlement des intérêts et des amortissements de l'avance de 30 millions de francs suisses, consentie dans le cadre de l'accord mentionné au chiffre 1 de la présente note;

5. Le Gouvernement italien se déclare disposé:

a) à autoriser pendant la durée de l'accord la libre exportation de l'énergie électrique que la « Montecatini » doit fournir contractuellement au consortium directement ou par compensation, que ce soit conformément à l'accord Vizzola-Brusio mentionné au chiffre 2 de la présente note, que ce soit avec d'autres sociétés italiennes d'électricité, et à autoriser la compensation de la contrevaleur de ces livraisons avec les amortissements et intérêts contractuels de l'avance de 30 millions de francs suisses consentie dans le cadre de l'accord mentionné au chiffre 1 de la présente note. Il s'engage également à exonérer ces livraisons de tout impôt ou taxe perçue à la production ou à l'exportation;

b) à laisser à la disposition ou à céder à la « Montecatini », lors d'un éventuel empêchement qui s'opposerait aux livraisons prévues contractuellement de 120 millions de kwh par hiver, que ce soit directement ou par compensation avec d'autres usines, les devises libres nécessaires en francs suisses effectifs en vue de permettre à la « Montecatini » d'effectuer jusqu'au 15 mai de chaque année les versements contractuels correspondant aux quantités d'énergie qui n'auraient pas été fournies.

Les quantités d'énergie établies par le contrat (annexe *A*) et pour lesquelles le prix à été payé d'avance, seront considérées comme étant de propriété suisse et, pourtant, ne pourront être soumises en aucun cas à des mesures de réquisition.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération et de mes sentiments dévoués.

R. DE WECK

2. *Annexes.*

Son Excellence
le Comte Carlo SFORZA
Ministre des Affaires Etrangères ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

VERTRAG

FÜR DIE LIEFERUNG VON ELEKTRISCHER WINTERENERGIE AUS ITALIEN (KRAFTWERKE RESIA) NACH DE. SCHWEIZ

Zwischen der Elektro-Watt Elektrische und Industrielle unternehmungen A. G. mit Sitz in Zürich (nachfolgend Elektro-Watt genannt) in Namen und für Rechnung eines Konsortiums (nachfolgend Konsortium genannt), das folgende Gesellschaften bwz. Verwaltungen umfasst:

Stadt Zürich,
Aare-Tessin A. G. für Elektrizität (Atel), Olten,
Centralschweizerische, Kraftwerke, Luzern,
Kraftwerk Laufenburg, Laufenburg,
Kraftwerke Brusio A. G., Poschiavo,
Kraftwerke Sernf-Niederenbach A. G., Schwandend (Glarus),

und der « Montecatini Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica » mit Sitz in Mailand, Via Albania 18, (nachfolgend Montecatini gennant), wird folgendes vereinbart:

Einleitung.

Die der Montecatini gehörenden hydraulischen Anlagen Resia, bestehend aus den zwei Zentralen Glorenza und Castelbello (Alto Adige) mit einer installierten Leistung von 180.000 Kw und einer voraussichtlichen jährlichen Energieproduktion von 650 Mio kWh befinden sich in fortgeschrittenem Baustadium. Die Inbetriebnahme dieser Anlagen ist für die ersten Monate des Jahres 1949 vorgesehen.

Die Schweiz sieht in den nächsten Jahren einen Mangel an Winterenergie voraus. Das Konsortium wird daher ein bestimmtes Quantum Wintenergie, verteilt auf eine Anzahl Jahre, gegen Vorauszahlung von der Montecatini kaufen. Die Montecatini wird dank dieser Vorauszahlung in die Lage gesetzt. die Beendigung der Arbeiten an des Anlagen Resia zu beschleunigen. Die Abwicklung des Geschäftes ist in grossen Zügen die folgende.

Das Konsortium wird der Montecatini in fünfzehn aufeinanderfolgenden Raten den Betrag von s. Fr. 30.000.000 als Vorauszahlung für zukünftige Lieferungen von Winterenergie überweisen. Dieser Betrag wird zu 4 % verzinst.

Ab 1. November 1949 wird die Montecatini an die Mitglieder des Konsortiums jährlich 120 Mio kWh in Verrechnung mit obiger Vorauszahlung liefern.

Der Preis der Energie franko Schweizergrenze betrágh 3,6 Rp/kWh und wird bezahlt, indem 3,3 Rp mit obgenannter Vorauszahlung zur Verrechnung gelangen, während 0,3 Rp bei Uebergabe der Energie an der Grenze an die Montecatini ausbezahlt werden.

Bei einem vorgesehenen Energiebezug von jährlich 120 Mio kWh werden sich die für die Verzinsung und Amortisation der Vorauszahlung notwendigen Energielieferungen über einen Zeitraum von 9 bis 10 Jahren erstrecken, d. h. voraussichtlich im Laufe des Winters 1958/59 aufhören.

Art. 1

Finanzierung.

a) Das Konsortium wird in fünfzehn aufeinanderfolgenden Monatsraten von je s. Fr. 2.000.000 der Montecatini einen Gesamtbetrag von s. Fr. 30.000.000 auszahlen.

Die Zahlung der Raten beginnt am 1. Juli 1947 und erfolgt auf Verlangen der Montecatini. Sie ist bedingt durch den Baufortschritt der Anlagen Resia.

b) Fur die Durchführung der Bauarbeiten, Installation der Maschinen etc. wird ein genaues Programm aufgestellt und dem vorliegenden Vertrag beigefügt.

Um die unter lit. *a)* erwähnten Raten zu erhalten, muss die Montecatini nachweisen, dass

für	die	1.	Rate	ca. 14 %
»	»	2.	»	» 18 %
»	»	3.	»	» 22 %
»	»	4.	»	» 26 %
»	»	5.	»	» 30 %
»	»	6.	»	» 34 %
»	»	7.	»	» 38 %
»	»	8.	»	» 42 %
»	»	9.	»	» 46 %
»	»	10.	»	» 50 %
»	»	11.	»	» 54 %
»	»	12.	»	» 58 %
»	»	13.	»	» 62 %
»	»	14.	»	» 66 %
»	»	15.	»	» 70 %

der für Fertigstellung der Anlagen notwendigen Arbeiten bis spätestens auf den Herbst 1949 durchgefürth sind und in den Anlagen Resia dann mindestens 120 Mio kWh Winterenergie, entsprechend der von der Montecatini an das Konsortium zu liefernden Energiemenge erzeugt und abtransportiert werden können.

c) Der Baufortschritt wird an Ort und Stelle von Monat zu Monat von einem Vertreter der Elektro-Watt und Vertretern der Montecatini gemeinsam überprüft und festgestellt. Die am Konsortium beteiligten schweizerischen Elektrizitätsgesellschaften haben das Recht, im Turnus zur eigenen Orientierung den Vertreter der Elektro-Watt durch einen Bau und einen Elektro-Ingenieur begleiten zu lassen.

d) Falls die Arbeiten nicht programmässing fortschreiten, so hat das Konsortium das Recht, die nächsten Raten zurückzuhalten, bis der Baufortschritt wieder dem Programm entspricht.

e) Auf der durch das Konsortium geleisteten Vorauszahlung werden der Montecatini per Ende September jedes Jahres vom Tage der Zahlung der ersten Rate an bis zur vollständigen Amortisation 4 % p. a. Zinsen belastet.

f) Der Gegenwert der Vorauszahlung und der nach lit. *e)* berechneten Zinsen wird in Schweizerfranken einem auf den Namen der Montecatini bei der Elektro-Watt zu eröffnenden Kontokorrent belastet (im folgenden « Kontokorrent » genannt).

g) Dem Kontokorrent wird in der Folge der Gegenwert der Stromlieferungen, wie unterstehend festgelegt, bis zur Tilgung der ganzen Schuld gutgeschrieben.

Art. 2

Energielieferung.

a) Die Montecatini verpflichtet sich, dem Konsortium spätestens vom 1. November 1949 an pro Winter eine Energiemenge von 120 Mio kWh bei einer maximalen Leistung von 40.000 kW mit einer virtuellen Betriebsdauer von 3000 h zur Verfügung zu stellen. Die Lieferung hat am 1. November zu beginnen und dauert bis zum 31. März. Das Konsortium hat jedoch das Recht, mit den Bezügen schon am 1. Oktober (1949

am 1. November) zu beginnen und sie bis zum 30. April auszudehnen.

b) Das Konsortium verpflichtet sich, in jeder Winterpreriode die unter *a*) erwähnte Energiemenge abzunehmen und zur Verrenchnung zu bringen. Diese Energiemenge wird auch verrechnet, also ihr Gegenwert dem Kontokorrent gutgeschrieben, falls sie nicht bezogen wird. Das Konsortium hat die Möglichkeit, in jedem einzelnen hydrologischen Fabre die unter *a*) festgelegten Energie-bezüge von 120 Mio kWh um 10 %, d. h. 12 Mio kWh zu überoder unterschreiten. Die über die 120 Mio kWh hinaus oder weniger bezogene Energie kann mit einem entsprechenden Minder oder Mehrbezug im folgenden, jedoch nicht in einem späteren hydrologischen Jahre kompensiert werden.

c) Das Konsortium hat das Recht, sofern dies den Bedürfnissen seiner Mitglieder entspricht, die von der Montecatini zur Verfügung zu stellende Leistung von 40.000 kW während einer kürzeren Zeit als 3000 h pro Winter, jedoch nicht während weniger als 2000 h auszunützen, wobei die pro Winter bezogene Energiemenge im Minimum 80 Mio kWh betragen muss. Die Preise der so bezogenen Energie richten sich nach Art. 7 lit. *b*).

Macht das Konsortium von dem Recht des Energiebezuges während weninger als 3000 h Gebrauch und wird gemäss lit. *b*) dem Kontokorrent der Gegenwert von 120 Mio kWh à 3,3 Rp gutgeschrieben, so liefert die Montecatini für den Gegenwert der verrechneten, aber nicht bezogenen Energiemenge, für den keine Zinsen in Anrechnung kommen, nach Tilgung des gesamten Vorschusses eine entsprechende Menge Energie nach, bewertet und berechnet zu den in Art. 7 angegebenen Preisen.

Falls in einem Winter Energie bezogen wird als einer Benützung der Leistung von 40.000 kW während 2000 h (80 Mio kW) entsprechen würde, so wird die zu wening bezogene Energie als geliefert angesehen, ohne dass dem Konsortium ein Recht auf einen Nachbezug für die weniger als 80 Mio kWh bezogene Energie zusteht.

d) Die Montecatini stellt auf Begehren des Konsortium während der Dauer der Energielieferung eine Leistung von maximal 52.000 kW zur Verfügung.

Die mit einer Leistung von über 40.000 bezogene Energie wird separat verrechnent. (Art. 7, lit. *c*; Art. 8, lit. *B d*).

e) Als Energielieferungen der Montecatini im Sinne des vorliegenden Vertrages gelten auch sämtliche im Auftrag und für Rechnung der Montecatini durch andere italienische oder schweizerische Elektrizitätsgesellschaften an das Konsortium ausgefürthen Energielieferungen.

f) Die näheren Modalitäten für die technische Abwicklung des Geschäftes werden in einem besonderen Reglement festgelet.

Art. 3

Uebergabe-und Messstellen.

Die Montecatini wird die Energie wie folgt übergeben:

a) in Villa di Tirano bei einer Spannung von 150 kV über eine besondere an der 150 kV-Linie der S. I. P. liegende Unterstation. In diesem Punkte findet die Abgabe der Energie an die Vizzola für Rechnung der kW Brusio statt, welch letztere für Rechnung der Montecatini eine gleich grosse Leistung und Energiemenge dem Konsortium zur Verfügung stellen werden;

b) an der Station der S. I. P. von Ponte Tresa bei einer Spannung von 125 kV. An dieser Stelle wird die abgabe direkt an die Atel erfolgen;

c) eventuell in Castasegna (Bergell) oder an einer andern noch zu bestimmenden Stelle.

Die Messung der Leistung und der Energie wird an jedem der Uebergabepunkte bei der Spannung von 150 kV bzw. 125 kV vorgenommen.

An jeder der Uebergabestellen werden je zur Hälfte auf Kosten der Montecatini und des Konsortiums die folgenden Messapparate aufgestellt: zwei Präzisionsdreiphasenzähler, ein Registrierwattmeter, ein Blindleistungs Registrierinstrument und ein registrierender cosy - Schreiber. Aus den Angaben der einzelnen Registrerwattmeter wird das Gesamtdiagramm summiert. Auf diesem erfolgt die Messung der Leistung und der Energie.

Art. 4

Verteilung der Last.

Die an den zwei oder mehr Uebergabepunkten zu liefernde Leistung wird von einem vom Konsortium zu bezeichnenden Lastverteiler angegeben werden.

Das Konsortium wird, soweit die Regulierung der Benützungsdauer dies gestattet, seine Energiebezüge so disponieren, dass eine maximale Ausnützung der dargebotenen Wassermengen und der Maschinen in den Zentralen, die die Energie effektiv liefern, erreicht wird.

Falls eine Uebergabe der Energie in Castasegna oder an einem anderen Orte stattfinet, so werden die Bedingungen hiefür später zwischen den italianischen und schweizerischen Interessenten vereinbart werden.

Art. 5

Charakteristik der Energie.

Die Energie wird bei Villa di Tirano mit einer Spannung von 150 kV und einer Frequenz von 50 Perioden, bei Ponte Tresa mit einer Spannung von 125 kV und einer Frequenz von ebenfalls 50 Perioden abgegeben werden. Die Toleranz beträgt für beide Energielieferungen $\pm$ 5 % für die Spannung und $\pm$ 1 % für die Frequenz. Die Energie wird kontinuierlich abgegeben werden mit Ausnahme von Unterbrechungen, die zurückzuführen sind auf Schäden oder notwendige Unterhaltsarbeiten an den Leitungen. Die Montecatini wird sich bemühen, dass diese Unterbrechungen nur selten vorkommen und jeweilen von kurzer Dauer sein werden.

Die Montecatini wird darnach trachten, die zufolge derartiger Unterbrechungen zu wenig gelieferte Energie womöglich innerhalb der gleichen Winterperiode, falls notwendig durch Zurverfügungstellung einer grösseren Leistung als 40.000 kW ohne Berechnung eines Mehrpreise, nachzuliefern. Falls sich eine Nachlieferung im gleichen hydrologischen Jahre als unmöglich erweisen sollte, wird die Montecatini bei Unterbrechungen von insgesamt mehr als 40 h pro Lieferperiode für den Gegenwert der zu wenig gelieferten Energie Zahlungen in Devisen leisten gemäss Art. 10, Abs. 1 und 2.

Art. 6

Leistungsfaktor.

Die Energie muss mit einem Leistungsfaktor von 0,8 oder mehr bezogen werden. Die eventuell mit einem Leistungsfaktor, der kleiner ist als 0,8, abgenommene Energie wird für jeden Uebergabepunkt mit dem Koeffizienten 0,8/Pf erhöht, wobei Pf den durchschnittlichen täglichen Leistungsfaktor der Lieferungen darstellt.

Art. 7

Preise.

a) Der Preis der Energie loco Schweizergrenze wird auf 3,3 Rp + 0,3 Rp = 3,6 Rp (s. Fr.) pro kWh bei einer Benützungsdauer von 3.000 h und einer verfügbaren Leistung von 40.000 kW festgesetzt.

b) Falls bezogen auf die Volleistung von 40.000 kW eine virtuelle Benützungsdauer von weniger als 3.000 h pro Jahr resultiert, so erhöht sich der Preis proportional im Verhältnis der Minderbenützung von 3,6 Rp bei 3.000 h auf 4,1 Rp bie 2.000 h. Ergibt sich hingegen eine virtuelle Benützungsdauer von über 3.500 h, so reduziert sich der Preis proportional im Verhältnis der Mehrbenützung von 3,6 Rp bei 3.500 h auf 3,3 Rp bei 4.100 h. Es resultiert demnach folgende Preisskala:

Benützungsdauer $\frac{\text{Mio kWh}}{40.000 \text{ kW}}$	Preis pro kWh loco Grenze
4100 h	3,30 Rp
4000 »	3,35 »
3900 »	3,40 »
3800 »	3,45 »
3700 »	3,50 »
3600 »	3,55 »
3500 »	3,60 »
3400 »	3,60 »
3300 »	3,60 »
3200 »	3,60 »
3100 »	3,60 »
3000 »	3,60 »
2900 »	3,65 »
2800 »	3,70 »
2700 »	3,75 »
2600 »	3,80 »
2500 »	3,85 »
2400 »	3,90 »
2300 »	3,95 »
2200 »	4,00 »
2100 »	4,05 »
2000 »	4,10 »

c) Der Preis für die mit einer Leistung über 40.000 kW bis maximal 44.000 kW bezogene Energie beträgt für den Mehrbezug über 40.000 kW $3,6 \times 1,5 = 5,4$ Rp/kWh.

Für Lieferungen bei einer Leistung von mehr als 44.000 kW bis maximal 52.000 kW setzt sich der Preis zusammen aus einer Bereitsellugsgebühr von Fr. 12. pro kW Mehrbezug über 44.000 kW Monat und 3,6 Rp pro bezogene kWh.

Art. 8

Zahlungen.

Die Bezahlung der von der Montecatini gelieferten Energie wird wie folgt vor sich gehen:

A. *Monatliche Abrechnung.*

a) *Gutschrift des jährlich zu amortisierenden Betrages.*

Dem Kontokorrent werden in jeder Winterperiode vom November bis März, Wert letzter Tag jedes Monates, je s. Fr. 792.000, d. h. insgesamt s. Fr. 3.960.000, entsprechend einer Energielieferung von 120 Mio kWh à 3,3 Rp. gutgeschrieben.

b) *Zahlungen an Montecatini bei Lieferung der Energie.*

Für jede über die Schweizergrenze angelieferte oder für Rechnung der Montecatini durch eine schweizerische Elektrizitätsgesellschaft im Rahmen des vorliegenden Vertrages gelieferte kWh werden der Montecatini bis spätestens am 10. des der Lieferung folgenden Monates 0,3 Rp ausbezahlt. Der Montecatini steht jedoch das Recht zu, einen Teil der 0,3 Rp/kWh für die raschere Amortisation des Vorschusses dem Kontokorrent gutschreiben zu lassen.

B. *Jahrliche Abrechnung per* 30. *September.*

a) *Virtuelle Benützungsdauer von mehr als* 3000 *h* (*Leistung maximal* 40.000 *kW*).

Der Gegenwert der gelieferten Energiemenge wird zu dem in Art. 7 lit. *b*) angegebenen Preise abzüglich 0,3 Rp/kWh errechnet und, vermindert um den Betrag von s. Fr. 3.960.000 dem Kontokorrent Wert 30. September gutgeschrieben.

b) *Virtuelle Benützungsdauer von weniger als* 3000 *h* (*Leistung maximal* 40.000 *kW*).

Der Gegenwert der gelieferten Energiemenge wird zu dem in Art. 7 lit. *b*) angegebenen Preise abzüglich 0,3 Rp/kWh errechnet. Für die Differenz zwischen s. Fr. 3.960.000 und dem so erhaltenen Betrage, der jedoch nicht kleiner als der Gegenwert von 80 Mio kWh zum Preise von 3,8 Rp (4,1 Rp minus 0,3 Rp), d. h. s. Fr. 3.040.000 sein darf, kann nach Amortisation der Vorauszahlung Energie unter Zugrundelegung der in Art. 7 angegebenen Preise nachbezogen werden.

c) *Bezuge innerhalb der Grenze von* 120 *Mio kWh* ± 10 %. (*Leistung maximal* 40.000 *kW Benützungsdauer* 2700 3300 *h*).

Die in einer Winterperiode mehr oder weniger als 120 Mio kWh bezogene Energie kann im folgenden Jahre durch einen entsprechenden Minder-oder Mehrbezug kompensiert werden. Erfolgt während dieses Jahres keine Kompensation, so greift für die im vorausgegangenen Jahre bezogene Energie die Verrechnung nach lit. *B a*) und *b*) unter Zugrundelegung der der Benützungsdauer entsprechenden Preis Platz.

d) *Bezüge bei einer Leistung von mehr als* 40.000 *kW*.

Der Gegenwert der Lieferungen, berechnet nach den unter Art. 7 angegebenen Preisen abzüglich 0,3 Rp, wird dem Kontokorrent, Wert 30. September, gutgeschrieben.

Art. 9

Dauer der Lieferung.

Die Lieferung von Energie wird am 1. November 1949 beginnen und eingestellt, sobald die Schuld auf dem Kontokorrent getilgt ist und die nach Art. 2 lit. *c*). Abs. 2 vorgesehenen Nachlieferungen erfolgt sind.

Art. 10

Garantie der Rückzahlung für den Fall von Nichtlieferung der Energie.

Wenn durch Umstände höherer Gewalt, die heute noch nicht vorauszusehen sind, die Montecatini nicht in der Lage sein sollte, die jährlich vorgesehene Energiemenge zu liefern, so ist sie auf Verlangen der Elektro-Watt gehalten, den Gegenwert der nicht ausgeführten Lieferungen, berechnet zum Preise von 3,3 Rp/kWh bis zu einer Limite von s. Fr. 3.960.000 ent-

sprechend der vorgesehenen jährlichen Lieferung von 120 Mio kWh zu 3,3 Rp in der betreffenden Winterperiode bis spätestens 15. Mai in effektiven Schweizerfranken an das Konsortium zu bezahlen.

Derartige Zahlungen in Devisen werden dem Kontokorrent gutgeschrieben.

Dem Konsortium steht das Recht zu, bei totaler oder partieller Nichtlieferung seitens der Montecatini auf die Zahlung in Devisen zu verzichten und zu einem späteren Zeitpunkt eine entsprechende Menge Energie gleicher Qualität zu dem unter Art. 7 festgelegten Preise nachzubeziehen.

Auf dem Gegenwert der nicht gelieferten Energie werden vom 15. Mai des hydrologischen Jahres an, in dem die Lieferung hätte stattfinden sollen, bis zum Zeitpunkt der Nachlieferung Zinsen zu 4 %, wie unter Art. 1 lit. *e*) angegeben, berechnet und dem Kontokorrent belastet. Diesen Zinsbetrag wird die Montecatini spätestens 14 Tage nach erfolgter Nachlieferung in effektiven Schweizerfranken dem Konsortium überweisen.

Die Montecatini wird in einer notariellen Urkunde feststellen lassen, dass die 120 Mio kWh an das Konsortium pro Jahr zu liefernde Winterenergie, für die Vorauszahlung geleistet wurde, schweizerisches Eigentum sind.

Art. 11

Zusätzliche Energielieferungen.

Beide Parteien sind sich einig, dass eine raschere Amortisation des Vorschusses als sich auf Grund der jährlichen Lieferungen von 120 Mio kWh Winterenergie ergeben würde, wünschbar ist. Es wird daher ihr Bestrebzn sein, im gegenseitigen Einverständnis und unter Zustimmung der italienischen und schweizerischen Behörden über die im vorliegenden Vertrage vorgesehenen Energiemengen hinaus nach Möglichkeit zusätzliche Lieferungen zu tätigen. Die Bedingengen hiefür werden von Fall zu Fall festgesetzt. Der Gegenwert derartiger Lieferungen wird dem Kontokorrent gutgeschrieben.

Art. 12

Haftpflicht.

Das schweizerische Konsortium wird gegenüber der Montecatini rechtsgültig durch die Elektro-Watt vertreten. Für alle Verpflichtungen des Konsortiums haften die einzelnen Konsorten anteilmässig ohne Solidarität in folgendem Verhältnis:

Stadt Zürich .	mit	50	Teilen	=	41,67 %
Aare-Tessin A. G. für Elektrizität	»	24	»	=	20,00 %
Centralschweizerische Kraftwerke .	»	15	»	=	12,50 %
Kraftwerke Laufenburg .	»	10	»	=	8,33 %
Kraftwerke Brusio A. G.	»	15	»	=	12,50 %
Kraftwerke Sernf-Niederenbach A. G. . .	»	6	»	=	5,00 %
	mit	120	Teilen	=	100,00 %

Art. 13

Schiedsgericht.

Für alle aus diesem Vertrag zwischen den Parteien entstehenden Streitigkeiten irgendwelcher Art soll unter Ausschluss des Rechtsweges ein Schiedsgericht zuständig sein, für welches jede der beiden Parteien einem Schiedsrichter ernennt. Diese bezeichnen einen Obmann. Sollten sie über die Wahl eines Obmannes zu keiner Verständigung gelangen, so wird dieser vom Präsidenten des Internationalen Gerichtshofes im Haag bestimmt, darf jedoch weder italienischer noch schweizerischer Nationalität sein. Das Schiedsgericht entscheidet als « amiable compositeur ».

Art. 14

Ausfertigung und Inkrafttretung.

Der Vertrag wird in je zwei Exemplaren in deutscher Originalfassung und italienischer Uebersetzung ausgefertigt, von denen je eines die Montecatini und die Elektro-Watt erhalten. Im Falle von Streitigkeiten, die sich aus der Auslegung der einzelnen Bestimmungen ergeben sollten, ist die deutsche Fassung massgebend.

Der Vertratg tritt in Kraft sobald die zwischen der italienischen und schweizerischen Regierung zu regeln den, mit dem Resia-Geschäft zusammenhängenden Fragen in dem in Aussicht genommenen Notenwechsel abgeklärt sein werden.

Der Vertrag datiert vom 30 *August* 1947

Mailand, den 3. September 1947

MONTECATINI
Società generale per l'industria mineraria e chimica
CASTELLANI FAINA

Zürich, den 3. September 1947

ELEKTRO-WATT
Elektrische und Industrielle Unternehmungen A. G.
BLANK VILLARS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Rome, 27 septembre 1947

Monsieur le Ministre,

Me référant aux entretiens qui ont eu lieu ces jours entre la Légation de Suisse à Roma et le Ministère italien des Affaires Etrangères j'ai l'honneur de vous confirmer ce qui suit:

1. — Les Gouvernements suisse et italien ont pris connaissance du contrat ci-joint daté du 30 août 1947, passé entre l'« Elektro-Watt Entreprises électriques et industrielles S. A. » à Zurich agissant au nom et pour le compte d'un consortium suisse, d'une part, et la « Montecatini Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica » à Milan, d'autre part, au sujet de l'achat de 120 millions de kwh d'énergie d'hiver par an, livrable à partir de 1er novembre 1949 pendant 10 ans, contre paiement anticipé de 30 millions de francs suisses.

2. — Les deux Gouvernements ont également pris connaissance de l'arrangement ci-joint, des 25 et 27 août 1947, passé entre la « Vizzola Società per Azioni Lombarda per Distribuzione di Energia Elettrica » à Milan,

et la « S. A. Forze Motrici di Brusio » à Poschiavo, relatif à la possibilité d'une substitution technique, d'une partie des livraisons d'énergie électrique de la « Montecatini », prévue dans l'accord mentionné sous chiffre 1, par la S. A. Forze Motrici di Brusio à Poschiavo.

3. — Les deux Gouvernements, qui envisagent avec faveur la collaboration industrielle établi entre les deux Pays par ces accords privés, déclarent qu'ils prêteront leur aide pour autant que cela les concerne et selon leur possibilités, en vue de l'exécution des accords eux même.

4. — Le Gouvernement suisse se déclare disposé:

a) à autoriser le paiement en or du versement anticipé de 30 millions de francs suisse du à la « Montecatini » pour la construction de deux usines sur la Resia. Le transfert de cette somme en Italie s'effectuera jusqu'au début du mois de novembre 1949, au plus tard;

b) à autoriser le transfert en francs suisses libres, payables lors de la livraison de l'énergie de 0,3 ct. par kwh d'énergie librée par la « Montecatini » ou pour son compte et en compensation par des sociétés d'électricité italiennes ou suisses. Ce transfert sera déduit du prix de 3,6 ct. par kwh demandé par la « Montecatini ». 3,3 ct. resteront pour payer les intérêts et les amortissements du crédit, ce qui correspond à une annuité de francs 3.960.000;

c) à autoriser que toutes les livraisons d'énergie qui s'effectuent pour le compte de la « Montecatini », y compris celles provenant de compensations conformément à l'arrangement Vizzola-Brusio mentionné au chiffre 2 de la présente note, servent, en dehors des accords économiques présents ou future conclus entre la Suisse et l'Italie, au règlement des intérêts et des amortissements de l'avance de 30 millions de francs suisses, consentie dans le cadre de l'accord mentionné au chiffre 1 de la présente note.

5. — Le Gouvernement italien se déclare disposé

a) à autoriser pendant la durée de l'accord la libre exportation de l'énergie électrique que la « Montecatini » doit fournir contractuellement au consortium directement ou par compensation, que ce soit conformément à l'accord Vizzola-Brusio mentionnée au chiffre 2 de la présente note, que ce soit avec d'autres sociétés italiennes d'électricité, et à autoriser la compensation de la contrevaleur de ces livraisons avec les amortissements et intérêts contractuels de l'avance de 30 millions de francs suisse consentie dans le cadre de l'accord mentionné au chiffre 1 de la présente note. Il s'engage également à exonérer ces livraisons de tous impôt ou taxe perçus à la production ou à l'exportation;

b) à laisser à la disposition ou à céder à la « Montecatini », lors d'un éventuel empêchement qui s'opposerait aux livraisons prévues contractuellement de 120 millions de kwh par hiver, que ce soit directement ou par compensation avec d'autres usines, les devises libres nécessaires en francs suisses effectifs en vue de permettre à la « Montecatini » d'effectuer jusqu'a 15 mai de chaque année les versements contractuels correspondant aux quantités d'énergie qui n'auraient pas été fournies.

Les quantités d'énergie établies par le contrat (Annexe A) et pour les quelles le prix ait été payé d'avance seront considérées comme étant de propriété suisse. Pourtant, elles ne pourront être soumises en aucun cas à des mesures de réquisition.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

SFORZA

Son Excellence
Monsieur René DE WECK
Ministre de Suisse ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

CONTRATTO

PER L'IMPORTAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA INVERNALE DALL'ITALIA (CENTRALI DI RESIA) IN SVIZZERA

Fra la Electro-Watt, Imprese Elettriche ed Industriali S. A., con sede in Zurigo (in seguito chiamata Electro-Watt), in nome e per conto di un Consorzio (in seguito chiamato Consorzio), che comprende le seguenti Società, rispettivamente amministrazioni comunali:

Comune della città di Zurigo,
Aar e Ticino Società Anonima di Elettricità, Olten (ATEL),
Centralschweizeische Kraftwerke, Lucerna,
Kraftwerk Laufenburg, Laufenburg,
Kraftwerke Brusio, S. A., Brusio,
Kraftwerke Sernf-Niedernbach A. G., Shwanden (Glarus)

e la Montecatini, Società Generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano, via Albania 18 (in seguito chiamata « Montecatini »),

viene convenuto quanto segue:

Introduzione:

Gli impianti idraulici di Resia, appartenenti alla « Montecatini », che consistono nelle due Centrali di Glorenza e Castelbello (Alto Adige), con una potenza installata di 180.000 kw ed una prevista produzione annuale di energia di 650.000.000 di kwh, si trovano in avanzato stato di costruzione. L'entrata in esercizio di questi impianti è prevista per i primi mesi dell'anno 1949.

La Svizzera prevede nei prossimi anni una deficienza di energia invernale; il Consorzio perciò acquisterà dalla « Montecatini », contro pagamento anticipato un determinato quantitativo di energia invernale, ripartito in un certo numero di anni. La « Montecatini », grazie a questo pagamento anticipato, viene ad essere posta in condizione di accelerare il compimento dei lavori negli impianti di Resia. Lo svolgimento dell'affare è a grandi linee il seguente:

Il Consorzio bonificherà alla « Montecatini », in quindici rate successive, l'importo di Fr. Sv. 30.000.000 quale pagamento anticipato per le future consegne di energia invernale. Questo importo sarà compensato col 4 % di interesse.

A partire dal 1° novembre 1949 la « Montecatini » fornirà ai membri del Consorzio, annualmente, 120.000.000 di kwh a deconto del suddetto pagamento anticipato.

Il prezzo dell'energia franco frontiera svizzera ammonta a 3,6 cent. di franco svizzero per kwh e viene

conteggiato per 3,3 cent. a deconto del suddetto pagamento anticipato, mentre 0,3 cent. verranno pagati alla « Montecatini » all'atto della consegna dell'energia al confine.

Con un previsto fabbisogno di energia di 120.000.000 di kwh annuali le consegne di energia necessarie per il pagamento degli interessi e dell'ammortamento del pagamento anticipato si protrarranno per un periodo di tempo da 9 a 10 anni, ossia termineranno presumibilmente nel corso dell'inverno 1958-1959.

Art. 1

Finanziamento:

a) il Consorzio pagherà alla « Montecatini », in quindici rate successive mensili dell'importo di Fr. Sv. 2.000.000 ciascuna, un ammontare totale di Fr. Sv. 30.000.000.

Il pagamento di queste rate comincia col 1° luglio 1947 ed avviene a richiesta della « Montecatini »; esso è condizionato al progresso dei lavori degli impianti di Resia;

b) per l'esecuzione dei lavori di costruzione, installazione dei macchinari, ecc., verrà fissato un preciso programma da accludersi al presente contratto.

Per poter ricevere la prima rata la « Montecatini » deve dimostrare che è stato eseguito il 14 % dei lavori necessari per la terminazione degli impianti:

per la 1ª rata	il 14 %
» » 2ª »	» 18 %
» » 3ª »	» 22 %
» » 4ª »	» 26 %
» » 5ª »	» 30 %
» » 6ª »	» 34 %
» » 7ª »	» 38 %
» » 8ª »	» 42 %
» » 9ª »	» 46 %
» » 10ª »	» 50 %
» » 11ª »	» 54 %
» » 12ª »	» 58 %
» » 13ª »	» 62 %
» » 14ª »	» 66 %
» » 15ª »	» 70 %

che però in ogni modo dovranno essere eseguiti al più tardi nell'autunno 1949, e che da allora in poi negli impianti di Resia potranno essere prodotti ed erogati alla tensione di trasporto almeno 120.000.000 di kwh di energia invernale, corrispondenti alla quantità di energia da fornire dalla « Montecatini » al Consorzio;

c) il progresso delle costruzioni verrà comprovato sui cantieri di mese in mese da un rappresentante dell'Electro-Watt e da rappresentanti della « Montecatini » insieme.

Le società svizzere facenti parte del Consorzio hanno il diritto di far accompagnare il rappresentante dell'Electro-Watt da un ingegnere civile ed un ingegnere elettrotecnico;

d) nel caso in cui i lavori non abbiano progredito secondo il programma, il Consorzio ha il diritto di trattenere le rate successive fino a che l'avanzamento delle costruzioni non corrisponda di nuovo al programma;

e) sul pagamento anticipato dal Consorzio verranno addebitati alla « Montecatini » alla fine di settembre di ciascun anno a partire dal giorno del pagamento della prima rata fino all'ammortamento completo dell'anticipo 4 % di interessi per anno;

f) il controvalore del pagamento anticipato e degli interessi conteggiati secondo quanto esposto alla lettera *e*), sarà addebitata in franchi svizzeri in un conto corrente presso la Electro-Watt, da aprirsi al nome della « Montecatini » (chiamato in seguito « conto corrente »);

g) questo conto sarà in seguito accreditato dal controvalore delle consegne di energia, come stabilito più sotto, fino al pagamento dell'intero debito.

Art. 2

Consegna di energia:

a) la Montecatini si impegna di mettere a disposizione del Consorzio, al più tardi a partire dal 1° novembre 1949, una quantità di energia di 120.000.000 kwh per inverno, con una potenza massima di 40.000 kw, con una durata di utilizzazione virtuale di 3.000 ore. La consegna deve cominciare dal 1° novembre e durare fino al 31 marzo. Il Consorzio ha tuttavia il diritto di iniziare i prelievi fin dal 1° ottobre (nel 1949 al 1° novembre) e di protrarli fino al 30 aprile;

b) il Consorzio si impegna di ritirare e conteggiare ogni anno idrologico la quantità di energia citata alla lettera *a*): questa energia sarà conteggiata, ossia il suo controvalore sarà accreditato al conto corrente anche se l'energia non sarà stata prelevata. Il Consorzio ha tuttavia la possibilità, in ogni singolo anno idrologico, di aumentare o diminuire del dieci per cento il ritiro dei 120.000.000 di kwh, cioè di 12.000.000 di kwh. La quantità ritirata in più o in meno dei 120.000.000 di kwh potrà essere compensata però solamente nell'anno seguente e non nei successivi, con un minore o maggiore ritiro;

c) il Consorzio ha il diritto, in quanto ciò corrisponde alla necessità dei suoi Membri, di utilizzare la potenza di 40.000 kw che la Montecatini è tenuta a mettere a disposizione in un periodo inferiore a quello di 3.000 ore per inverno; però in un tempo non inferiore a 2.000 ore. La quantità di energia ritirata per inverno deve tuttavia ammontare ad un minimo di kwh 80 milioni almeno. I prezzi di tale quantitativo di energia si uniformano a quanto previsto all'art. 7 lettera *b*).

Se il Consorzio fa uso del diritto di ritirare energia durante un periodo inferiore alle 3.000 ore ed il conto corrente viene accreditato secondo *b*) per il controvalore corrispondente a 120.000.000 di kwh a 3,3 cent., la « Montecatini » consegna per la quantità di energia conteggiata ma non ritirata, dopo avere coperto il totale anticipo, una corrispondente quantità di energia per la quale il prezzo è calcolato come previsto all'art. 7.

Qualora l'energia ritirata in un inverno fosse inferiore a quella corrispondente a 2.000 ore di utilizzazione della potenza di 40.000 kw (80 milioni di kwh), questa quantità di energia non ritirata dovrà essere conteggiata come se fosse stata ritirata, senza che spetti al Consorzio un ritiro successivo per l'energia ritirata in meno di 80 milioni di kwh;

d) la Montecatini, a richiesta del Consorzio, per la durata della fornitura di energia mette a disposizione del Consorzio una potenza massima di 52.000 kw.

L'energia ritirata in eccedenza alla potenza di 40.000 kw verrà conteggiata separatamente (art. 7, lettera *c*), art. 8, lettera *B*, *d*);

e) per forniture di energia della « Montecatini » ai sensi del presente contratto, si intendono anche tutte le forniture di energia effettuate al Consorzio per in carico e per conto della « Montecatini » da parte di altre Società di elettricità italiane o svizzere;

f) le modalità più precise per lo svolgimento tecnico dell'affare vengono fissate in un regolamento speciale.

Art. 3

Consegna e modalità di misura:

La « Montecatini » consegnerà l'energia come segue:

a) a Villa di Tirano con una tensione di 150 kv sopra una particolare linea a 150 kv della sottostazione della S. I. P. In questo punto ha luogo la consegna dell'energia alla Vizzola per conto della Brusio, la quale deve mettere a disposizione del Consorzio una uguale potenza e quantità di energia per conto della « Montecatini »;

b) alla sottostazione di Ponte Tresa della S. I. P. ad una tensione 125 kv; a questo punto la consegna avverrà direttamente alla ATEL;

c) eventualmente in Castasegna (Bergell), oppure in un altro punto ancora da determinarsi.

La misurazione della potenza e dell'energia verrà effettuata a ciascun punto di consegna alla tensione di 150 kv rispettivamente 125 kv.

In ciascuno dei punti di consegna verranno installati a spese della Montecatini e del Consorzio, ripartite in parti eguali, i seguenti apparecchi misuratori:

2 contatori trifasi di precisione;
1 wattmetro registratore;
1 wattmetro registratore;
1 registratore del cosfi.

Le registrazioni dei singoli wattmetri andranno poi sommate nel diagramma completo, sul quale avverrà la misurazione della potenza e dell'energia.

Art. 4

Ripartizione del carico:

La potenza da consegnarsi ai due, rispettivamente tre, punti di consegna, verrà precisata da un ripartitore di carico, da indicarsi dal Consorzio.

Il Consorzio si sforzerà, sempre entro i limiti delle possibilità di regolazione della durata di utilizzazione, di disporre i suoi ritiri di energia in modo che sia raggiunto il massimo sfruttamento della quantità di acqua disponibile e delle macchine nelle centrali che effettivamente forniscono l'energia.

Nel caso in cui avvenga una consegna a Castasegna o in altra località, verranno stabilite in seguito le condizioni fra gli interessati italiani e svizzeri.

Art. 5

Caratteristiche dell'energia:

L'energia verrà consegnata a Villa di Tirano con una tensione di 150 kv e con una frequenza di 50 periodi; a Ponte Tresa con una tensione di 125 kv ed una frequenza di 50 periodi, con una tolleranza del ± 5 % per la tensione del ± 1 % per la frequenza per ambedue le consegne.

L'energia verrà data continuativamente, ad eccezione di interruzioni che siano da attribuirsi a danni od a necessari lavori di manutenzione delle linee.

La « Montecatini » farà di tutto perchè tali interruzioni avvengano solo raramente e durino ogni volta il minor tempo possibile.

La « Montecatini » si sforzerà di fornire successivamente le quantità di energia fornite in meno a causa di siffatte interruzioni e cioè possibilmente entro lo stesso periodo invernale, se necessario mediante messa a disposizione di una potenza maggiore di 40.000 kv senza sopra prezzo.

Nel caso in cui una tale fornitura successiva non dovesse essere possibile nello stesso anno idrologico, la « Montecatini » pagherà in divise il controvalore dell'energia fornita in meno, in conformità all'art. 10, 1° e 2° capoverso, sempre che l'interruzione sia in totale superiore a 40 ore per periodo di fornitura.

Art. 6

Fattore di potenza:

L'energia deve essere ritirata con un fattore di potenza di 0,8 o più; l'energia eventualmente ritirata con un fattore di potenza inferiore a 0,8 verrà aumentata per ogni punto di consegna con un coefficiente di 0,8/Pf, dove Pf rappresenta la media giornaliera del fattore di potenza della consegna.

Art. 7

Prezzo:

a) il prezzo dell'energia loco frontiera svizzera viene fissato in 3,3 + 0,3 = 3,6 cent. di franco svizzero per kwh, per una durata di utilizzo di 3.000 ore ed una potenza a disposizione di 40.000 kw;

b) se in caso di una pretesa dell'intera potenza di 40.000 kw la utilizzazione risultasse inferiore a 3.000 ore all'anno, i prezzi verranno aumentati proporzionalmente in rapporto al consumo in meno da 3,6 cent. per 3.000 ore a 4,1 centesimi di franco svizzero per 2.000 ore. Se d'altra parte risulta alla potenza di 40.000 kw un'utilizzazione maggiore di 3.500 ore i prezzi verranno diminuiti proporzionalmente in rapporto al consumo in più di 3,6 cent. per 3.500 ore a 3,3 cent. di Fr. Sv. per 4.100 ore. Risultano per conseguenza i prezzi seguenti:

Durata dell'utilizzazione Mio kwh 40.000 kw	Prezzo per kwh loco confine cent. di Fr. Sv.
4.100	3,30
4.000	3,35
3.900	3,40
3.800	3,45
3.700	3,50
3.600	3,55
3.500	3,60
3.400	3,60
3.300	3,60
3.200	3,60
3.100	3,60
3.000	3,60
2.900	3,65
2.800	3,70
2.700	3,75
2.600	3,80
2.500	3,85
2.400	3,90
2.300	3,95
2.200	4,00
2.100	4,05
2.000	4,10

c) il prezzo per l'energia ritirata oltre la potenza di 40.000 kw, fino al massimo di 44.000 kw, sarà:

cent. di Fr. Sv. 3,6×1,5=5,4 cent. di Fr. Sv. per kwh.

Per fornitura oltre una potenza di 44.000 kw fino ad un massimo di 52.000 kw il prezzo è composto da un tasso fisso mensile di approntamento di Fr. Sv. 12 per kw ed un prezzo per kwh ritirato di 3,6 cent. di Fr. Sv.

Art. 8

Pagamenti:

I pagamenti dell'energia consegnata attraverso la Montecatini avverranno come segue:

A. *Conteggio mensile:*

a) *accreditamento dell'ammontare da ammortizzare annualmente:*

Al conto corrente si accreditano dal novembre al marzo di ogni periodo invernale, valore dell'ultimo giorno di ciascun mese, Fr. Sv. 792.000 ogni mese, cosicchè per ogni anno idrologico risulta un accredito di Fr. Sv. 3.960.000 corrispondente ad una fornitura di energia di 120.000.000.000 di kwh a 3,3 cent. di Fr. Sv.;

b) *pagamenti alla Montecatini alle consegne di energia:*

Per ogni kwh consegnato oltre il confine svizzero dalla Montecatini oppure da una Società di elettricità svizzera per conto della Montecatini, in conformità del presente contratto, vengono versati alla Montecatini 0,3 cent. Fr. Sv. fino al giorno 10 del mese seguente la consegna, al più tardi. La Montecatini ha però il diritto di far accreditare una parte dei 0,3 cent. di Fr. Sv. per kwh al conto corrente allo scopo di ammortizzare più rapidamente l'anticipo.

B. *Conteggio annuale al 30 settembre:*

a) *per durate di utilizzazione di più di 3.000 ore (potenza massima 40.000 kw):*

Il controvalore della quantità di energia fornita viene, calcolato al prezzo indicato all'art. 7, lett. *B*, diminuito da 0,3 cent. di Fr. Sv. per kwh e, dopo di averne sottratto l'importo di Fr. Sv. 3.960.000, accreditato al conto corrente al valore al 30 settembre;

b) *per durate di utilizzazione di meno di 3.000 ore (potenza massima 40.000 kw):*

Il controvalore della quantità di energia fornita viene, calcolato al prezzo indicato nell'art. 7 lettera *b*, diminuito da 0,3 cent. di franco svizzero per kwh. Per la differenza tra Fr. Sv. 3.960.000 e l'ammontare così risultante, che non deve essere comunque inferiore al controvalore di 80 Mio kwh a cent. 3,8 (4,1 0,3) e cioè a Fr. Sv. 3.040.000, può essere ritirata l'energia successivamente all'ammortamento dell'anticipo sulla base dei prezzi indicati all'art. 7;

c) *prelevamenti entro il limite di 120 Mio kwh ± il 10 % (potenza massima 40.000 kw durata di utilizzazione 2.700 ore fino a 3.300 ore):*

L'energia ritirata in un periodo invernale in più o in meno rispetto a 120 Mio kwh può essere compensata successivamente da un ritiro in meno o in più nell'anno susseguente. Qualora in detto anno non avvenga tale compensazione, ha luogo per l'energia ritirata nell'anno precedente il computo e pagamento secondo lettera *B a)* e *b)* sulla base dei prezzi corrispondenti alla durata di utilizzazione;

d) *prelevamenti con potenza di più di 40.000 kw:*

Il controvalore delle consegne calcolato secondo i prezzi indicati all'art. 7 *c)* da cui si siano dedotti 0,3 cent. Fr. Sv., viene accreditato al conto corrente, al valore al 30 settembre.

Art. 9

Durata della consegna:

La consegna dell'energia comincerà al 1° novembre 1949 e cesserà appena il debito sul conto corrente sarà estinto e le consegne successive in conformità all'art. 2 lettera *c)* al n. 2 saranno state effettuate.

Art. 10

Garanzia di rimborso in caso di mancata consegna:

Se per cause di forza maggiore, che oggi non possono essere previste, la Montecatini non dovesse essere in grado di consegnare il quantitativo di energia annuale previsto, essa è tenuta a richiesta della Electro-Watt, a pagare al Consorzio in effettivi franchi svizzeri il controvalore delle consegne non effettuate al prezzo di 3,3 cent. di franco svizzero per kwh fino al limite di Fr. Sv. 3.960.000 corrispondente a 120 Mio kwh al prezzo di 3,3 cent. nel periodo invernale rispettivo, al più tardi al 15 maggio.

Tali pagamenti in divisa saranno accreditati sul conto corrente.

Il Consorzio ha il diritto, in caso di totale o parziale mancata consegna da parte della Montecatini, di rinunciare al pagamento in divisa e di ritirare in un periodo posteriore la corrispondente quantità di energia della stessa qualità al prezzo fissato nell'art. 7.

Sul controvalore dell'energia non fornita vengono calcolati ed addebitati al conto corrente interessi al 4 %, come indicato all'art. 1, lettera *e*), dal 15 maggio dell'anno idrologico nel quale avrebbe dovuto effettuarsi la fornitura fino al momento della consegna supplementare.

L'importo di questi interessi verrà trasferito al Consorzio in Fr. Sv. effettivi, al più tardi quindici giorni dopo le forniture supplementari.

La Montecatini farà constatare in un atto notarile che i 120 Mio kwh di energia invernali da fornire annualmente al Consorzio, e per i quali è stato versato l'importo anticipato corrispondente, sono proprietà svizzera.

Art. 11

Forniture supplementari di energia:

Le due parti sono d'accordo che un ammortamento più rapido dell'anticipo di quello risultante in base alle consegne annuali di 120 Mio kwh di energia invernale, sarebbe da desiderare. Sarà quindi loro premura di effettuare nella misura del possibile, di comune accordo e con l'autorizzazione delle Autorità Italiane e Svizzere, forniture supplementari di energia, al di là delle forniture contrattuali.

Le condizioni rispettive verranno stabilite caso per caso. Il controvalore di simili forniture verrà accreditato al conto corrente.

Art. 12

Obbligo di responsabilità:

Il Consorzio svizzero sarà rappresentato legalmente nei confronti della Montecatini dalla Electro-Watt. Per tutte le obbligazioni del Consorzio sono responsabili,

senza solidarietà reciproca, tutti i singoli Consorziati proporzionatamente alle quote nel seguente rapporto:

Comune della città di Zurigo	con	50	parti	=	41,67 %
Aar e Ticino S. A. di Elettricità . . .	»	24	»	=	20,00 %
Centralswchweizerische Kraftwerke Lucerna . .	»	15	»	=	12,50 %
Kraftwerk Laufenburg .	»	10	»	=	8,33 %
Kraftwerke Brusio S. A.	»	15	»	=	12,50 %
Kraftwerke Sernf Niederenbach A. G.	»	6	»	=	5,00 %
	con	120	parti	=	100,00 %

Art. 13

Tribunale arbitrale:

Per controversie di qualsiasi specie che possano sorgere fra le parti in dipendenza del presente contratto deve essere competente, con esclusione delle vie legali, un Tribunale arbitrale, nel quale ciascuna delle due parti nomina un arbitro. Questi indicano un Presidente. Nel caso in cui essi non possano giungere alla scelta di un Presidente, questo viene nominato dal Presidente della Corte Internazionale dell'Aja e non potrà essere nè di nazionalità italiana nè svizzera.

Il Tribunale arbitrale deciderà come amichevole compositore.

Art. 14

Redazione ed entrata in vigore del contratto:

Il contratto viene redatto in due esemplari originali di lingua tedesca, ciascuno provvisto di una traduzione italiana, di cui uno viene consegnato alla Montecatini mentre l'altro rimane alla Electro-Watt. In caso di controversie risultanti da una differente interpretazione delle singole clausole, il contratto tedesco sarà quello che deciderà.

Il contratto entrerà in vigore non appena sarà avvenuto lo scambio di note fra il Governo italiano e quello svizzero relativo alla soluzione dei problemi inerenti all'affare di Resia.

Data del contratto: 30 agosto 1947

Milano, 3 settembre 1947 — Zurigo, 3 settembre 1947

MONTECATINI
Carlo FAINA

ELECTRO-WATT
VILLARS-BLANC

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

VERBALE

per gli accordi fra la Vizzola, Società per Azioni, Lombarda per la Distribuzione di Energia Elettrica, a Milano, denominata in seguito « Vizzola »,
in persona del suo Direttore generale sig. ing. Guglielmo Castelli;
è la S. A. Forze Motrici di Brusio, a Poschiavo, denominata in seguito « Brusio », in persona del suo Presidente sig. dott. Alfredo Sarasin.

Fra le due Società esistono attualmente i seguenti contratti per la fornitura di energia elettrica, approvati dalle rispettive autorità italiane e svizzere:

1° contratto principale 31 ottobre 1924;

2° contratto Palu-Cavaglia 30 aprile 1926, con aggiunte;

3° convenzione addizionale 25 settembre 1926;

4° convenzione aggiuntiva 5 novembre 1940;

5° fornitura di 3 milioni di kwh 9-14 ottobre 1942 valevoli fino al 31 dicembre 1959.

Secondo tali contratti la Brusio deve fornire alla Vizzola, nel periodo invernale 1° ottobre al 30 aprile, 80 milioni di kwh al minimo. La remunerazione dell'energia da fornire in base a questi contratti avvenne, dopo l'entrata in vigore del regolamento per il clearing italo-svizzero, per mezzo dell'Istcambi, e negli ultimi anni che tale metodo di pagamento non funzionò più, in via di compensazione di merci.

Gli impegni di pagamento della Vizzola importano annualmente, secondo l'estensione del prelievo da Franchi Sv. 2.500.000 a 2.750.000 circa.

D'accordo e con l'appoggio delle autorità governative italiane e svizzere, la Montecatini, Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, a Milano, ha ottenuto, in base al contratto del 30 agosto 1947 stipulato con alcune officine elettriche svizzere, un anticipo allo scopo di poter ultimare le sue costruzioni in corso in Val Venosta. Mediante tale contratto, sanzionato da uno scambio di note fra l'Italia e la Svizzera, la Montecatini si impegna a rimborsare successivamente l'anticipo ai finanziatori, fornendo loro, a partire dal 1° novembre 1949 in ogni periodo invernale, 120 milioni di kwh, con 3000 ore di utilizzazione fino ad estinzione completa del debito.

Secondo gli impegni contrattuali ciò dovrebbe essere possibile entro 9-10 anni circa, vale a dire entro l'anno 1959. Dopo che la Brusio si è impegnata di partecipare all'anticipo alla Montecatini e che il trasporto di due terzi della quota di energia, cioè di 80 milioni di kwh può avvenire nelle condizioni economicamente più favorevoli per tramite della Brusio, tra questa e la Vizzola è stato convenuto quanto in appresso per l'effettuazione di questa fornitura parziale:

La Vizzola si impegna in massima a ritirare in eguale quantità e qualità dalla Montecatini, anzichè dalla Brusio, a partire dall'autunno 1949 e fino a rimborso completo dell'anticipo fatto dal Consorzio Svizzero alla Montecatini, purchè questo avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 1959, per ogni periodo invernale (1° ottobre 30 aprile) l'energia elettrica di circa 80 milioni di kwh, che rappresenta il suo impegno di prelievo dalla Brusio a norma dei contratti predetti.

La Brusio fornisce per contro la stessa quota di energia al Consorzio Svizzero. Questa fornitura rappresenta la parte (2/3) corrispondente alla quota annua del rimborso che la Montecatini deve effettuare in valuta svizzera per l'anticipo avuto. Secondo i computi di ammortamento ed interessi tale fornitura della Montecatini si rende necessaria, per l'estinzione del suo debito, durante i 9-10 periodi invernali, vale a dire durerà fino al 1959 circa.

La Vizzola e la Brusio convengono in massima che questa quota di energia invernale deve assolutamente essere garantita alla Vizzola fino a tanto che dalla stessa sarà pagata. Qualora la fornitura non potesse essere sostituita dalle officine della Montecatini a partire dal 1° novembre 1949 o dovesse essere sospesa per guasti di esercizio o per altri avvenimenti straordinari, la Vizzola avrà facoltà di prelevare la fornitura normale dalle officine della Brusio, a norma dei vigenti accordi contrattuali. In tale eventualità la Vizzola farà il possibile con ogni mezzo a sua disposizione, perchè la fornitura della Montecatini o per conto della stessa riprenda in tutto o in parte il più presto possibile.

La Vizzola, che in effetto riceve l'energia a norma dei contratti esistenti dalla Brusio, o dalla Montecatini per ordine e conto della Brusio, è tenuta, come finora, a fare i versamenti dovuti alla Brusio in Svizzera secondo i contratti vigenti, come se avesse prelevato l'energia dalla Brusio stessa, quantunque invece che con l'energia della Brusio durante il rimborso dell'anticipo, sia stata servita nei periodi invernali con energia elettrica della Montecatini.

La Vizzola, finchè le sarà garantito il suo prelievo contrattuale, sia da parte della Brusio, sia da parte della Montecatini, provvederà con ogni mezzo a sua disposizione e con la benevola assistenza delle autorità italiane ad eseguire nella forma migliore e nei termini più brevi con trattamento preferenziale i pagamenti dovuti alla Brusio.

D'altra parte anche le competenti autorità svizzere hanno consentito per questo caso ogni appoggio preferenziale per il più rapido pagamento alla Brusio in Svizzera.

L'esecuzione pratica di questo scambio di energia verrà regolata in dettaglio ancora a parte per quello che riguarda il lato tecnico.

Il presente accordo è subordinato al benestare di entrambe le Amministrazioni, nonchè all'approvazione delle competenti autorità italiane e svizzere. Esso costituisce parte integrante dello scambio di note in corso fra la Svizzera e l'Italia per l'approvazione governativa della combinazione di Resia.

Milano, 25 agosto 1947

VIZZOLA S. p. A. LOMBARDA
per distribuzione di energia elettrica
G. Castelli

Poschiavo, 27 agosto 1947

S. A. FORZE MOTRICI DI BRUSIO
Il presidente del Consiglio d'amministrazione
A. Sarasin

Per presa conoscenza ed accordo

« MONTECATINI »
Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica
Ing. Castelli
Ing. Pramaggiore

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
Sforza

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1948, n. 1134.

Modificazioni al regolamento di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo appaltate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, concernente il trattamento di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo appaltate convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 264;

Visto il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, che approva il regolamento per il fondo di previdenza del personale predetto;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 313, recante modifiche al trattamento di previdenza del personale stesso;

Sentito il Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza del personale predetto;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 4 del regolamento di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo appaltate, approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, numero 1863, è aggiunto il seguente comma:

« Inoltre è dovuto dall'appaltatore un contributo straordinario integrativo del 2,30 %, la cui misura potrà essere variata nel tempo con le norme di cui al successivo art. 34 ».

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente art. 1 è a carico dell'appaltatore ed è dovuto a decorrere dal periodo contributivo successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

All'art. 27 del regolamento predetto è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso che il datore di lavoro debba riconoscere al lavoratore periodi di anzianità anteriori all'8 luglio 1938, superiori a quelli denunciati a suo tempo, la retribuzione da prendere a base pel riscatto è quella corrisposta al dipendente al momento del riconoscimento. L'onere relativo al contributo unico, ove venga richiesta la rateizzazione in 80 trimestralità, secondo le norme di cui all'art. 29, è a carico, per le rate scadute, del datore di lavoro che procede al predetto riconoscimento ».

Art. 4.

L'art. 34 del regolamento stesso, è così modificato:

« E' istituito un fondo di integrazione a favore degli iscritti, amministrato con le norme dell'art. 1 del presente regolamento. Ad esso affluiscono:

1) le penalità di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908;

2) i proventi relativi al personale dimissionario nel 1° e 2° quinquennio e quelli relativi al personale licenziato per giusta causa (salvo i casi di riduzione di onere di cui all'art. 40);

3) il 5 % dei contributi unici ed il 10 % dei contributi annui assegnati alle assicurazioni miste;

4) il contributo straordinario integrativo, per tutto il tempo e nella misura in cui sarà fissato;

5) ogni altro provento previsto dal regolamento.

Col fondo di integrazione si provvede alla integrazione delle prestazioni di assicurazione e capitalizzazione, fino alla concorrenza delle indennità di anzianità, che, in ogni caso, saranno corrisposte agli iscritti a norma di legge, dei contratti collettivi di lavoro e regolamenti aziendali.

Annualmente verrà sottoposto al Comitato la situazione contabile del fondo di integrazione e, ove la stessa presenti dei margini attivi, il Comitato potrà disporne l'accantonamento per eventuali future passività, o l'assegnazione, in tutto o in parte, a prestazioni assistenziali a favore degli iscritti.

Qualora possa prevedersi che l'aliquota del contributo integrativo sia superiore a quella necessaria per mantenere l'equilibrio del fondo, il Comitato ha facoltà di proporne la riduzione al Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, il quale disporrà in conseguenza a mezzo di suo decreto di concerto con il Ministro per il tesoro.

Nel caso, invece, di insufficienza del fondo d'integrazione, il Comitato medesimo proporrà allo stesso Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale la nuova aliquota alla quale riterrà necessario elevare il contributo integrativo, aliquota che sarà fissata a mezzo di decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni interessate ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1948

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, *foglio n.* 84. — VENTURA

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1948.

Inefficacia giuridica di tutte le disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana relative all'autovettura targata TO. 47379.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Ritenuto che con proprio decreto del 21 settembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 novembre 1945, venivano invalidate, ai sensi dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, numero 249, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione di automezzi appartenenti all'Amministrazione dei lavori pubblici e caduti dopo l'8 settembre 1943 in possesso di organi della sedicente repubblica sociale italiana;

Ritenuta l'opportunità, ad evitare dubbi d'interpretazione, di confermare che col citato decreto Ministeriale a carattere generale in data 21 settembre 1945 si intesero invalidare tutte le disposizioni di servizio concernenti detti automezzi; quindi anche quelle relative alla circolazione dell'autovettura targata TO-47379 la quale risulta aver sempre circolato, durante l'occupazione tedesca, nello esclusivo interesse della predetta repubblica sociale italiana;

Visti l'art. 4 del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249 e 1 del decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, tutte le disposizioni di servizio, emanate sotto qualsiasi forma da organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione dell'autovettura targata TO-47379.

Roma, addì 2 settembre 1948

Il Ministro: TUPINI

(4064)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Castel d'Aiano (Bologna)

Con decreto Ministeriale 26 agosto 1948, si è approvato ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, e con le limitazioni e le prescrizioni contenute nelle premesse del citato decreto Ministeriale 26 agosto 1948, il piano di ricostruzione dell'abitato di Castel d'Aiano, vistato in due planimetre in iscala 1:1000 con annesse norme edilizie, assegnandosi il termine di due anni per l'esecuzione del piano stesso, a decorrere dalla data del decreto Ministeriale suddetto.

(4051)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Mugnano del Cardinale e Quadrelle (Avellino)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Avellino, compresa nei comuni di Mugnano del Cardinale e Quadrelle, delimitata dai seguenti confini:

a nord, strada vicinale Acqua Palomba;

ad ovest, strada vicinale Fusare, torrente rio Secco, Valle Fredda;

ad est, strada vicinale San Michele e del Litto;

a sud, strada vicinale Chiaia.

(3924)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Ozzano Emilia (Bologna)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Bologna, della estensione di ettari 419, compresa nel comune di Ozzano Emilia, delimitata dai seguenti confini:

a nord, strada comunale Sant'Andrea e strada comunale Florio;

ad est, strada comunale Settefonti;

a sud, strada comunale del Pilastrino e di Settefonti;

ad ovest, strada comunale di Ciagnano e del Pino.

(3942)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Foggia in data 10 luglio 1947, n. 15150, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia è costituita come appresso:

Presidente:

dott. Edoardo Pappacena, vice prefetto;

Componenti:

prof. dott. Carlo Brodetti, docente in clinica propedeutica e chirurgica;
prof. dott. Pietro Stefanutti, docente in patologia speciale medica;
dott. Maggi Pietro, medico provinciale;
dott. Diego De Mita, medico condotto;

Segretario:

dott. Massa Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorno consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 20 luglio 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3953)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Foggia in data 10 luglio 1947, n. 15150, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia è costituita come appresso:

Presidente:

dott. Edoardo Pappacena, vice prefetto;

Componenti:

prof. dott. Amilcare Volpe, docente in clinica ostetrica;
prof. dott. Angelo Grieco, docente in clinica ostetrica;
dott. Maggi Pietro, medico provinciale;
signora Russo Annita, ostetrica condotta del comune di Foggia;

Segretario:

dott. Massa Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 luglio 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3954)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Nomina dei componenti della Commissione esaminatrice del concorso a cinque posti di sostituto direttore aggiunto in prova, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 20 marzo 1948.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1948, registro n. 2, foglio n. 354, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1948, supplemento ordinario n. 89, con il quale è stato bandito un concorso per cinque posti di sostituto direttore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali industria e commercio, riservato ai reduci;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167;
Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623;

Decreta:

Art. 1.

A far parte della Commissione esaminatrice del concorso per cinque posti di sostituto direttore aggiunto in prova, riservato ai reduci, bandito con decreto Ministeriale 20 marzo 1948, citato nelle premesse, sono chiamati i signori:

Barra Caracciolo dott. Alfonso, consigliere di Stato, presidente;
Palla avv. Enrico, consigliere della Corte dei conti, componente;
D'Addario prof. Raffaele, dell'Università di Bari, componente;
Onelli prof. Onello, dell'Università di Roma, componente;
Volpicelli prof. Arnaldo, dell'Università di Roma, componente;
Mereu dott. Giuseppe, direttore generale del Personale, componente;
Rossetti dott. Alfonso, direttore generale del Commercio, componente;
Iannoni Sebastianini dott. Alfredo, ispettore generale, componente;
De Rosa dott. Alberto, ispettore superiore, componente.

Alla Commissione di cui sopra, è aggregato in qualità di esperto per le prove facoltative delle lingue inglese e tedesca, il prof. Enrico De Portu, ordinario dell'Università di Roma.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal dott. Antonio Vaccaro, sostituto direttore degli Uffici provinciali industria e commercio e in caso di assenza o di impedimento dal dott. Fernando Cantile, sostituto direttore degli Uffici provinciali industria e commercio.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione, all'esperto ed al segretario, sarà corrisposto un gettone di presenza di L. 125 per ogni giorno di adunanza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 luglio 1948

Il Ministro: LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1948
Registro Industria e commercio n. 1, *foglio n.* 164. — BRUNO

(4054)

Nomina dei componenti della Commissione esaminatrice del concorso a otto posti di capo ragioniere di 5ª classe in prova, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 20 marzo 1948.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1948, registro n. 2, foglio n. 356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1948, supplemento ordinario n. 89, con il quale è stato bandito un concorso per otto posti di capo ragioniere di 5ª classe in prova (grado 11°, gruppo *B*), nel ruolo dei capi ragionieri degli Uffici provinciali industria e commercio, riservato ai reduci;
Visto il decreto legislativo luogotenenzale 5 aprile 1945, n. 167;
Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623;

Decreta:

Art. 1.

A far parte della Commissione esaminatrice del concorso per otto posti di capo ragioniere di 5ª classe in prova, riservato ai reduci, bandito con il decreto Ministeriale 20 marzo 1948, citato nelle premesse, sono chiamati i signori:

Pastorini dott. Augusto Manlio, consigliere della Corte dei conti, presidente;
Simi avv. Valente, sostituto avvocato dello Stato, componente;
Monetti prof. Ugo, dell'Università di Roma, componente;
La Sorsa prof. Giovanni, dell'Università di Bari, componente;
Mereu dott. Giuseppe, direttore generale del Personale, componente;
Iamoni Sebastianini dott. Alfredo, ispettore generale, componente;
Paduano rag. Francesco, ispettore generale, componente;
Cipolla dott. Arturo, direttore di 2ª classe, componente;
De Rosa dott. Alberto, ispettore superiore, componente.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal dott. Antonio Vaccaro, sostituto direttore degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria e in caso di assenza o impedimento, dal dott. Fernando Cantile, sostituto direttore degli Uffici provinciali commercio e industria.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione ed al segretario sarà corrisposto un gettone di presenza di L. 125 (centoventicinque), per ogni giorno di adunanza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 luglio 1948

Il Ministro: LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1948
Registro Industria e commercio n. 1, *foglio n.* 146. — BRUNO

(3956)

PREFETTURA DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti vacanti di medico condotto della Provincia, formulata dall'apposita Commissione comunicata con decreto dell'Alto Commissariato igiene e sanità pubblica in data 5 dicembre 1947;
Riconosciuta la regolarità delle operazioni compiute;
Visto l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 251;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti ai posti vacanti di medico condotto della Provincia:

1. Colotta Mario . . . . . punti 93,25
2. De Luca Mario . . . . . » 91,5
3. Esposito Tommaso . . . . . » 91
4. Imbrogno Salvatore . . . . . » 89,5
5. Iulia Salvatore . . . . . » 87,75
6. Brutto Francesco . . . . . » 87,25
7. Santagata Giulio . . . . . » 86
8. Franco Renato . . . . . » 85
9. Lanfrè Ernesto . . . . . » 84,5
10. Baffa Carlo . . . . . » 84,25
11. Tamburi Giuseppe . . . . . » 83,75
12. Di Leo Umberto . . . . . » 81
13. Roberti Antonio . . . . . » 80,75
14. Nocita Francesco . . . . . » 79,25
15. De Sesso Antonio . . . . . » 68,50
16. Parise Donato . . . . . » 77,25
17. Lanza Pasquale . . . . . » 75
18. Pisani Nicola . . . . . » 74
19. Amelio Carlo . . . . . » 73,25
20. Puppio Battista . . . . . » 72
21. Civitelli Guglielmo . . . . . » 70,25
22. Meingolo Angelo . . . . . » 70
23. Ippolito Ugo . . . . . » 69,75
24. Iannotta Enrico . . . . . » 69,25
25. Arturi Angelo, cr. al mer. di guerra » 68,625
26. Tosti Antonio . . . . . » 68,625
27. Romito Osvaldo . . . . . » 67,625
28. Felice Cataldo. . . . . » 65,625
29. Burza Francesco . . . . . » 64
30. Iachetta Giovanni . . . . . » 63,125
31. Lionetti Francesco . . . . . » 63
32. Bianco Cataldo . . . . . » 62
33. Laviola Vincenzo . . . . . » 61,5
34. Mangia Domenico . . . . . » 61,25
35. Mangia Giovanni . . . . . » 61
36. Giugno Francesco, ex combattente » 60,875
37. Anania Giovanni . . » 60,875
38. Castellucci Franz, decorato al valor militare . . . . » 60,5
39. Castellano Francesco, ex combatt. » 60,5
40. Romanelli Saverio » 60,5
41. Rizzo Corallo Giovanni » 59,25
42. Madeo Antonio, ex combattente » 59
43. Fazio Oreste . » 59
44. Lanza Carlo » 58,875
45. Squartini Augusto . » 58,125
46. Bolondi Ottorino . . » 57,25
47. Leo Giuseppe, ex combattente, coniugato con un figlio » 57
48. Roberto Ettore, ex combatttente, coniugato . . » 57
49. Falvo Pasquale . . . » 57
50. Aceti Giov. Battista . . . » 56,875
51. Conforti Giovanni . . . » 56,75
52. Turco Francesco . . » 56,125
53. Genise Luigi » 55,75
54. Filippelli Antonio, orfano di guerra » 55,25
55. Riggio Francesco . . . » 55,25
56. De Maio Domenico . . . . » 55,125
57. De Gaetano Antonio . . . . . » 54,5
58. Sarpi Sergio . . . . . . » 54,375

59. Cavalcanti Walter, inval. di guerra punti 54,25
60. Blandi Michele . . . . . . » 54,25
61. Nappi Tommaso . . . . . . » 54
62. Manzoni Peppino . . . . . » 53
63. Lombardo Giuseppe . . . . » 52,625
64. De Stefano Mario . . . . . . » 52,5
65. Vercillo Salvatore, ex combattente . » 52
66. Citino Giuseppe . . . . . » 52
67. Sesti Aldo . . . . » 51,75
68. Aloisio Antonio, decorato al valor militare . . . . » 51,5
69. Scura Edoardo, invalido di guerra » 51,5
70. Iapichino Vincenzo, coniugato . . » 51,5
71. Santoro Nicola . . . . . . » 51,5
72. Vairo Davide, ex combattente, nato il 20 giugno 1912 . . . . » 51,25
73. Scalercio Vittorio, ex combattente, nato il 20 maggio 1912 . . . . . . » 51,25
74. De Caro Antonio . . . . . . » 51
75. Stancati Filippo . . . . . . » 50,75
76. Di Pace Natale . . . . . . » 50,5
77. Di Paula Ugo. . . . . . . » 50,25
78. Parise Vincenzo . . . . . » 50,125
79. Perrotta Nicola, ex combattente con 2 figli . . . . » 50
80. Greco Ferruccio, ex combattente . » 50
81. Posteraro Beniamino, coniugato . » 50
82. De Santis Elio, nato il 20 aprile 1922 » 50
83. Giglio Ugo, nato il 23 luglio 1922 . » 50
84. Pietrapaolo Mario, ex combattente, nato il 1° marzo 1911 . . . . . . » 49,75
85. Bruno Alfonso, ex combattente, nato il 19 maggio 1913 . . . . . . » 49,75
86. Anania Carmelo . . . . . . » 49,75
87. Faillace Santo . . . . . . » 49,5
88. Mazzucca Paolo . . . . . . » 48,75
89. Lamanna Cataldo, ex combattente . » 48,5
90. Laprovitera Michele, coniugato, nato il 27 marzo 1918 . . . . » 48,5
91. Turano Salvatore, coniugato, nato il 12 novembre 1923 . . . . . . » 48,5
92. Brunetti Nicola, ex combattente, coniugato con un figlio . . . . . . » 48
93. Curia Domenico, ex combattente, coniugato . . . . » 48
94. Romano Pasquale, ex combattente, celibe . . . . » 48
95. Candido Francesco, coniugato con un figlio . . . . » 47,5
96. De Rasis Vincenzo. . . . . . » 47,5
97. Niccoli Giuseppe, invalido di guerra » 47,25
98. Giunti Pietro . . . . . . » 47,25
99. Godino Antonio . . . . . . » 46,5
100. Santagada Abramo . . . . . » 46,25
101. Palmisano Fedele. . . . . . » 46
102. De Simone Salvatore . . . . . » 45,625
103. Ciliberti Ferdinando, croce al merito di guerra . . . . » 45,5
104. Marino Natale . . . . . . » 45,5
105. Ippolito Egidio . . . . . . » 45
106. Greco Francesco . . . . . . » 43,75
107. Mari Francesco . . . . . . » 43,125
108. Chidichimo Ermanno, ex combattente, coniugato . . . . » 41
109. Zingone Emilio, coniugato. . . . » 41
110. Cammarella Bruno . . . . . » 41
111. Adorisio Francesco . . . . . » 40,5
112. Le Pera Domenico . . . . . . » 40,125
113. Straticò Pietro . . . . . . » 39

Cosenza, addì 5 giugno 1948

Il prefetto: DELLI SANTI

(3752)

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti vacanti di medico condotto della Provincia, approvata con decreto di pari numero e data;

Viste le sedi, indicate in ordine preferenziale, per i quali ciascun candidato ha inteso di concorrere;

Visto l'art. 24 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Ai vincitori del concorso ai posti vacanti di medico condotto della Provincia sono assegnate le sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Colotta Mario, punti 93,25, Montegiordano;
2) De Luca Mario, punti 91,5, Fagnano Castello;
3) Esposito Tommaso, punti 91, Lungro;
4) Imbrogno Salvatore, punti 89,5, Celico;
5) Iulia Salvatore, punti 87,75, Acri-Capoluogo;
6) Brutto Francesco, punti 87,25, Aprigliano;
7) Santagata Giulio, punti 86, Rossano;
8) Franco Renato, punti 85, Belvedere Marittimo;
9) Lanfrè Ernesto, punti 84,5, Paola;
10) Baffa Carlo, punti 84,25, S. Sofia d'Epiro;
11) Tamburi Giuseppe, punti 83,75, S. Basile;
12) Di Leo Umberto, punti 81, Longobucco;
13) Roberti Antonio, punti 80,75, Montalto Uffugo;
14) Nicita Francesco, punti 79,25, Bisignano;
15) De Sesso Antonio, punti 78,50, Campana;
16) Parise Donato, punti 77,25, S. Giacomo d'Acri;
17) Lanza Pasquale, punti 75, Praia a Mare;
18) Pisani Nicola, punti 74, Firmo;
19) Amelio Carlo, punti 73,25, senza sede;
20) Fuppio Battistino, punti 72, Paterno Calabro;
21) Civitelli Guglielmo, punti 70,25, Aiello Calabro;
22) Meringolo Angelo, punti 70, Alessandria del C.;
23) Ippolito Ugo, punti 69,75, S. Nicola Arcella;
24) Jannotta Enrico, punti 69,25, S. Vincenzo la Costa;
25) Arturi Angelo, punti 68,625, Castiglione C.;
26) Tosti Antonio, punti 68,625, S. Stefano di Rogliano;
27) Romito Osvaldo, punti 67,125, Tortora;
28) Felice Cataldo, punti 65,625, S. Giovanni in Fiore;
29) Burza Francesco, punti 64, Pedivigliano;
30) Iachetta Giovanni, punti 63,125, Grimaldi;
31) Leonetti Francesco, punti 63, Serrapedace;
32) Bianco Cataldo, punti 62, Lauropoli;
33) Laviola Vincenzo, punti 61,5, Amendolara;
34) Mangia Domenico, punti 61,25, Mongrassano;
35) Mangia Giovanni, punti 61, Bocchigliero;
36) Giugni Francesco, punti 60,875, S. Domenica T.;
37) Anania Giovanni, punti 60,875, Marzi;
38) Castellucci Franz, punti 60,5, S. Agata d'Esaro;
39) Castellano Francesco, punti 60,5, Cerchiara di Calabria;
40) Romanelli Saverio, punti 60,5, Vaccarizzo Albanese;
41) Rizzo Corallo Giovanni, punti 59,25, senza sede;
42) Madeo Antonio, punti 59, senza sede;
43) Fazio Oreste, punti 59, senza sede;
44) Lanza Carlo, punti 58,875, Lappano;
45) Squartini Angelo, punti 58,125, Belsito;
46) Bolondi Ottorino, punti 57,25, Parenti;
47) Leo Giuseppe, punti 57, S. Lorenzo del Vallo;
48) Roberto Ettore, punti 57, Roseto Capo Spulico;
49) Falbo Pasquale, punti 57, Figline Vegliaturo;
50) Aceti Pasquale, punti 56,875, Tarsia;
51) Conforti Giovanni, punti 56,75, S. Lorenzo Bellizzi;
52) Turco Francesco, punti 56,125, S. Martino di Finita;
53) Genise Luigi, punti 55,750, Caloveto;
54) Filippelli Antonio, punti 55,25, Terranova da Sibari;
55) Riggio Francesco, punti 55,25, Lago;
56) De Maio Domenico, punti 55,125, Laino Bruzio;
57) De Gaetano Antonio, punti 54,50, Paludi;
58) Sarpi Sergio, punti 54,375, Lattarico (Fraz. Regina).

Cosenza, addì 5 giugno 1948

Il prefetto: DELLI SANTI

(3753)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.